

7147

**C. I. S. L.**  
**CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI**

Aderente alla  
**CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE SINDACATI LIBERI**

**Norme integrative del contratto nazionale di lavoro per le industrie metalmeccaniche del 25 giugno 1948 da valere per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia**



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

**ROMA**  
**TIPOGRAFIA DEL SENATO**  
**DEL DOTT. G. BARDI**  
**1950**

**NORME INTEGRATIVE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER LE INDUSTRIE METALMECCANICHE DEL 25 GIUGNO 1948 DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA**

**Art. 1.**

Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti - motoscafisti - cavallanti - stallieri - infermieri - addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento - addetti al servizio estinzione incendi - fattorini - uscieri - inservienti - custodi - portinai - guardiani diurni e notturni,

**Art. 2.**

Detti lavoratori possono essere assunti per l'orario normale di lavoro o per un orario giornaliero di 9 o di 10 ore.

L'orario normale massimo di lavoro non potrà comunque superare le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali.

Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di servizio fuori del Comune, sede dello Stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro straordinario.

Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.

**Art. 3.**

Ai predetti lavoratori, assunti per l'orario normale di lavoro giornaliero o che di fatto già effettuino tale orario, viene corrisposta la retribuzione della categoria nella quale il lavoratore è incasellato.

Qualora a questi lavoratori fossero richieste ore di lavoro in più delle 8, queste vengono retribuite col trattamento di straordinario previsto dall'art. 12, parte 1<sup>a</sup>.

*Norme integrative 14-VII-1950 C. n. industrie metalmeccaniche*

Art. 4.

Ai predetti lavoratori assunti per un orario giornaliero rispettivamente di 9 o di 10 ore, viene corrisposta la seguente retribuzione giornaliera:

per orario di 9 ore: 8 ore intere e un'ora al 50 % di retribuzione della categoria nella quale il lavoratore è incasellato (paga di fatto, contingenza, rivalutazione, eventuali incentivi, ecc.);

per orario di 10 ore: 8 ore intere e 2 ore al 50 % di retribuzione della categoria nella quale il lavoratore è incasellato (paga di fatto, contingenza, rivalutazione, eventuali incentivi, ecc.).

Le eventuali ore di lavoro in più delle 9 o delle 10 ore, rispettivamente, verranno compensate con le maggiorazioni di straordinario di cui all'art. 12, parte 1<sup>a</sup>.

Nei riguardi dei lavoratori che nell'ambito di 9 o 10 ore di servizio giornaliero svolgono con carattere di normalità un'attività equiparabile a 8 ore di attività, viene a cessare il particolare trattamento di cui al primo comma del presente articolo e si applica il trattamento normale vigente per gli operai di produzione con la corresponsione delle maggiorazioni per lavoro straordinario di cui all'art. 12, parte 1<sup>a</sup>, per la 9<sup>a</sup> o per la 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> ora.

I lavoratori che ritengono di trovarsi nelle condizioni previste dal precedente comma faranno richiesta al datore di lavoro che venga loro riconosciuto il corrispondente trattamento.

Per la eventuale contestazione si seguirà la normale procedura, restando inteso che, in ogni caso, la definizione della contestazione modificativa della situazione in atto sarà operante dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, con esclusione di qualsiasi applicazione retroattiva rispetto alla data suddetta.

Ai fini di tutti gli istituti contrattuali, la retribuzione oraria si ricava dividendo la retribuzione giornaliera per 8 ½ in caso di orario giornaliero di 9 ore e per 9 in caso di orario giornaliero di 10 ore. Peraltro le ferie verranno retribuite con la retribuzione giornaliera.

Art. 5.

Ai lavoratori per i quali l'orario normale di lavoro è fissato in 9 o in 10 ore giornaliere, è garantita la continuità di questo orario e le eventuali modifiche a questo orario di lavoro debbono essere comunicate per iscritto con un mese di preavviso.

Durante il mese di preavviso, a questi lavoratori viene corrisposta la stessa paga, anche se viene ad essi fatto effettuare un orario inferiore.

Art. 6.

I lavoratori di cui all'art. 1 sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:

UOMINI:

A. (*corrispondente agli operai specializzati*): autisti esterni meccanici; motoscaffisti; infermieri patentati; addetti alle cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dello stabilimento) che eseguono lavori di riparazione in dette cabine.

B. (*corrispondente agli operai qualificati*): autisti non meccanici; addetti alle cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica che sono fuori dello stabilimento; infermieri autorizzati; addetti al servizio estinzione incendi.

C. (*corrispondente ai manovali specializzati*): tutti gli uomini di cui all'art. 1 non compresi nei raggruppamenti A e B.

Portieri; guardiani diurni e notturni; fattorini: possono essere classificati nel raggruppamento B o nel raggruppamento C. Eventuali contestazioni riguardanti tale classificazione saranno esaminate tra la Direzione e la Commissione Interna ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall'art. 10 (Reclami e controversie) della Parte Comune del contratto nazionale 25 giugno 1948.

DONNE:

D. (*corrispondente alle donne di I*): infermiere patentate.

E. (*corrispondente alle donne di II*): tutte le altre donne addette alle mansioni indicate nell'art. 1.

Art. 7.

All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda oltre a quanto previsto dall'art. 1, parte prima, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui all'art. 1 delle presenti norme l'orario normale di lavoro e la relativa paga giornaliera.

Art. 8.

In riferimento all'art. 24, parte prima, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.

*Norme integrative 14-VII-1950 C. n. industrie metalmeccaniche*

---

Art. 9.

Fermo restando l'art. 11, parte III, comune, il presente accordo non modifica le eventuali situazioni di diritto derivanti da accordi o regolamenti più favorevoli ai lavoratori.

Art. 10.

Per quanto non previsto nelle presenti norme integrative resta confermata la validità del contratto 25 giugno 1948.

Art. 11.

Il presente accordo decorre dalla data della sua stipulazione e per quanto riguarda la durata segue le sorti del contratto nazionale 25 giugno 1948.

DICHIARAZIONE A VERBALE SULL'ART. 6.

*Con la norma di cui al comma 5° dell'art. 6, le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole.*

Roma, 14 luglio 1950.